



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

www.comune.pietrastornina.av.it

ORDINANZA N. 1/2011

Prot. n° 33 del 5 gennaio 2011

IL SINDACO

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1093 del 03 marzo 1995, con la quale il Comune di Pietrastornina veniva inserito nell'elenco dei comuni riconosciuti ad economia turistica ai fini della deroga all'obbligo di osservare la prevista chiusura settimanale e il rispetto dell'orario per gli esercizi commerciali nella Zona 3 e per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre;

Vista l'art. 19 comma 5 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n° 1, dove sono confermati gli elenchi e i periodi di riconoscimento dell'economia turistica per tutti i Comuni di cui ai precedenti atti in materia, assunti con deliberazione di Giunta Regionale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 11, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i comuni possono individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, comprendenti comunque quelli di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso dell'anno;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 23/93 per quanto concerne le giornate di riposo settimanale;

Vista l'Ordinanza Sindacale del 27/09/99 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di vendita al dettaglio;

Visto il Decreto L.gs. 31 marzo 1998 n. 114;

Vista la Legge 287/91;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 pubblicato sulla G.U. n.94 del 23 aprile 2010, Suppl. Ord. 75 recante" Attuazione della Direttiva 2006/123/Ce (cd. Direttiva Bolkestein)

Vista la Circolare Dirigenziale n° 18539 del 8 aprile 2003 dei Monopoli di Stato, con la quale nelle more del riordino dell'intera materia, attualmente disciplinata dalla legge 8 agosto 1977, n° 556, si ritiene di dover riconsiderare, in via sperimentale, la possibilità di concedere l'apertura degli esercizi di rivendita di generi di monopolio nell'arco dell'intera settimana;

Considerato che, dalla riunione tenutasi in data 9 febbraio 2004 con gli esercenti il commercio, alla presenza del rappresentante della Confcommercio, associazione di categoria più rappresentativa a livello locale e provinciale, è emersa la volontà unanime di attuare, a titolo sperimentale, la facoltà di derogare, liberamente ed autonomamente ai turni di chiusura settimanali;

Vista l'ordinanza Sindacale N.4/2004 del 10/02/2004, e rilevato che nel corso di questi anni l'attuazione della sperimentazione è da ritenersi positiva sia per la comunità e sia per gli operatori;

Ritenuto di non dover creare difficoltà alla cittadinanza e sperequazione fra gli operatori del settore commerciale;



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

www.comune.pietrastornina.av.it

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Leg. vo 18 agosto 2000 nr. 267;

ORDINA

È disposta, per tutto l'anno 2010, la revoca dell'ordinanza sindacale n° 23/93 per quanto concerne la giornata di riposo settimanale, e dell'ordinanza n° 31 del 27/09/99 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di vendita al dettaglio.

DÀ FACOLTÀ AGLI ESERCENTI COMMERCIALI TUTTI:

1. di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali,
2. di derogare, autonomamente, dall'osservanza della chiusura festiva e/o infrasettimanale.
3. Nel periodo di validità della presente ordinanza dovranno rispettare i **limiti giornalieri massimi di apertura e chiusura** così stabiliti per i singoli settori:

A) ESERCIZI DI VICINATO SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE:

Dalle ore 7.00 alle ore 22.00 per un massimo di 13 ore.

B) ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE:

Dalle ore 7.00 all'imbrunire, con assoluto divieto di pubblicità sonora prima delle ore 8.00, tra le ore 13,00 e le ore 16.00 e dopo le ore 18,00.

C) ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E CIRCOLI PRIVATI PER SOLO SOCI:

Per il periodo: Ottobre – Maggio	dalle ore 06,00 alle ore 24,00;
Giugno – Luglio e Settembre	dalle ore 06.00 alle ore 01.00;
Agosto	dalle ore 06.00 alle ore 02.00.

È disposta, inoltre, la facoltà agli esercenti di tali attività di posticipare l'orario di chiusura fino e non oltre le ore 02,00 nei giorni festivi e prefestivi, nonché nei seguenti periodi:

- > il giorno del Santo Patrono e quello antecedente,
- > il giorno di carnevale e quello antecedente,
- > durante la settimana antecedente la Santa Pasqua,
- > durante le feste natalizie dal 15 dicembre al 10 gennaio.



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

www.comune.pietrastornina.av.it

ORDINA altresì

Agli esercenti commerciali tutti, di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, nonché dell'eventuale turno di chiusura infrasettimanale del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.

Le violazioni a quanto espressamente previsto nel presente provvedimento saranno punite ai sensi delle vigenti norme in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1034/71.

DISPONE LA NOTIFICA:

- > **a tutti gli esercenti il commercio, loro sedi;**
- > **agli operatori di Polizia Municipale affinché curino la pubblicità e l'esecuzione del presente provvedimento;**
- > **al Comando Stazione Carabinieri locale per quanto di competenza;**
- > **alla Confcommercio di Avellino per opportuna conoscenza.**

Dispone, altresì, che stessa Ordinanza sia affissa all'albo e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio
(*Carmine Rossi*)

Il Sindaco
(*Dott. Amato RIZZO*)